

COMUNE DI MAIRAGO

STATUTO

Delibera n. 18 del 28.6.1995

Capo I **PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1

1. I cittadini che hanno la residenza nel territorio di Mairago costituiscono una comunità locale, denominata "Comune di Mairago", avente autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica ed inoltre avente rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso l'autogoverno che si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'articolo 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, ed è costituito dal capoluogo Mairago, ove è ubicata la sede del Comune, dalla frazione Basiasco nonché dagli agglomerati, cascine e case sparse Giona, Codazza, Grazzanello, Grazzanellino, Mulino Nuovo, Vallazza, Taiana, Rometta, Gudio, Belvignate, Belvignatino. Confina con i territori dei Comuni di Secugnago, Brembio, Ossago Lodigiano, Cavenago d'Adda e Turano Lodigiano.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.
5. Il Comune di Mairago si identifica con lo stemma ed il gonfalone, che riporta il medesimo stemma, adottati dal Consiglio Comunale e riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 1962, allegato in copia al presente statuto. Il Comune è dotato, inoltre, di una bandiera nazionale con doppio nastro azzurro e la scritta "Comune di Mairago".
6. Un apposito regolamento, redatto nel rispetto del D.P.C.M. 3 giugno 1986, disciplinerà l'uso del gonfalone e della bandiera nazionale nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali.

Art. 2

1. Il Comune:
 - a) esercita i propri poteri e svolge le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia realizzando, con l'interesse pubblico, le finalità della Repubblica Italiana;
 - b) ispira la propria azione al principio della solidarietà per l'affermazione dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti;

- c) esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra autorità;
- d) esercita le deleghe dei poteri conferiti dall'autorità centrale, regionale, o provinciale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche in osservanza del disposto di cui all'articolo 4 della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata con legge 30.12.1989, n. 439.

Art. 3

1. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, alla luce dei principi di cui all'articolo 2, opera per:
 - a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi;
 - b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e ai disabili;
 - d) sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore; sostenere inoltre ogni altra iniziativa culturale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
 - e) contribuire alla formazione educativa della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
 - f) favorire le attività economiche e produttive presenti sul territorio, anche attraverso forme cooperativistiche, sottolineandone la funzione sociale;
 - g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
 - h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 8.6.1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali partecipa.

Art. 4

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito regolamento; riconosce inoltre che, presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, decisioni e sui provvedimenti comunali che promuove e sostiene con adeguati contributi, mezzi e strumenti idonei.
2. Il Comune è dotato di un Albo Pretorio, collocato presso la propria sede, per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, delle ordinanze, degli avvisi e di tutti gli atti che, a norma di leggi, devono essere portati

a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve consentire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura e consultazione della documentazione.

3. Il Messo comunale è incaricato delle pubblicazioni e della tenuta dell'apposito registro da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi degli eseguiti adempimenti. Tali estremi, a cura del messo stesso, devono essere indicati anche su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio. Sono comunque fatte salve le responsabilità del Segretario Comunale in ordine ai predetti adempimenti.

Art. 5

1. Il Comune per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente può avvalersi:
 - a) della partecipazione a Consorzi od a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) della collaborazione associata con altri Comuni mediante la stipula di apposita convenzione;
 - c) della concessione a terzi;
 - d) di apposita istituzione, non avente personalità giuridica ma dotata di autonomia gestionale, in particolare per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, sportivi, non aventi rilevanza imprenditoriale;- inoltre può avvalersi:
 - e) dell'unione del Comune con altri contermini appartenenti alla medesima Provincia per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi con l'osservanza di quanto è previsto dagli articoli 11, 12 e 26 della legge n. 142/90;
 - f) della partecipazione ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di Comuni, di Province, di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri enti pubblici che richiedono, per la loro complessa realizzazione, una azione integrata e coordinata, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n. 142/90.

Capo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 6

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
2. Gli organi del Comune vengono eletti o nominati in conformità alle disposizioni di legge o di statuto e per i periodi di tempo previsti dalle stesse.

Art. 7

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) determina l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta i provvedimenti generali ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto nonché quelli eventualmente e specificatamente richiesti allo stesso per l'attuazione di leggi statali e regionali;
 - b) approva lo statuto comunale ed ogni sua eventuale variazione.
2. Lo statuto, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei Consiglieri

Comunali; devono consentire un adeguato compenso finanziario per le spese derivanti dall'esercizio del mandato stesso e, se del caso, un indennizzo economico per i profitti persi od una remunerazione per il lavoro svolto nonché una adeguata copertura sociale, aderendo alle istanze della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e comunque in osservanza delle leggi in materia. Il regolamento recepirà le norme di legge riguardanti le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale come stabilito dalla legge.

3. Spetta inoltre al Consiglio Comunale:
 - a) approvare i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ed assi, i pareri da rendere in dette materie;
 - b) formulare le proposte del Comune agli organi dello Stato, della Regione e degli enti sovracomunali per la elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali o comunque sovracomunali;
 - c) approvare gli atti generali di programmazione riguardanti gli argomenti elencati all'articolo 3, comma 1 del presente statuto sia a valenza pluriennale che annuale;
 - d) deliberare gli atti e i provvedimenti generali attuativi specificatamente ad esso richiesti da leggi nazionali, regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposte e che rientrano nella propria competenza prevista dall'articolo 32 della legge n. 142/90;
 - e) deliberare l'istituzione di commissioni consiliari consuntive di approfondimento, di indagine, di inchiesta e di proposta e l'apposito regolamento per il loro funzionamento nonché nominare, designare e revocare i componenti, quando, delle stesse, facciano parte anche rappresentanti delle minoranze consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento;
 - f) nominare, designare e revocare i componenti delle commissioni comunali previste da leggi nazionali o regionali, approvando il relativo regolamento, quando delle stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze consiliari secondo le modalità stabilite dal citato regolamento;
 - g) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - h) adempiere ad ogni altra funzione specificatamente attribuitagli da leggi statali, regionali o da norme di enti sovracomunali, se compatibili con quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 142/90;
 - i) affidare attività e servizi mediante convenzione in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 29 del presente statuto; deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permuta, gli appalti e le concessioni secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, lettera m) della legge n. 142/90;
 - l) approvare i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
 - m) esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione.
4. Le funzioni consiliari non possono essere oggetto di delega alla Giunta Comunale, se non è espressamente previsto dalla legge.
5. Le variazioni al bilancio per l'esercizio in corso, deliberate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le motivazioni dell'urgenza rimangono nella esclusiva valutazione della Giunta Comunale, ma il Consiglio può negare la ratifica o modificare la deliberazione. In tal caso adotta i necessari provvedimenti per regolare gli eventuali rapporti giuridici sorti a causa della modifica o della mancata ratifica del provvedimento.

6. Il Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del Decreto Prefettizio di indizione dei comizi elettorali per il suo rinnovo, potrà adottare solamente gli atti urgenti ed improrogabili. In tal caso i motivi dell'urgenza dovranno essere esplicitamente rilevati nei verbali relativi.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e viene dallo stesso convocato in sessioni ordinarie di primavera e di autunno ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in sessioni straordinarie anche quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, entro 20 giorni dalla presentazione di motivata richiesta. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4, della legge n. 142/90. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'articolo 7, comma 3, lettera a) del presente statuto. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dall'Assessore/Vice Sindaco, se è Consigliere Comunale, o in caso di sua assenza o impedimento dall'altro Assessore, se è Consigliere Comunale. Nel caso che nessun Assessore rivesta le funzioni di Consigliere Comunale le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Consiglieri Comunali secondo la graduatoria risultante dalla deliberazione consiliare adottata in sede di esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri stessi.
2. Saranno sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, nell'ordine, le proposte e gli argomenti definiti dal Sindaco, quelli richiesti dalla Giunta, da almeno un quinto dei Consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo Consigliere purché le relative richieste pervengano al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà la seduta consiliare. Le richieste pervenute dopo tale termine, saranno presentate al Consiglio Comunale nella sua successiva seduta.
3. Se il Sindaco non convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla richiesta, esso può essere validamente convocato, con l'ordine del giorno composto dagli stessi argomenti, dal Vice Sindaco o, in caso di ulteriore negligenza, dal membro più anziano di età fra i richiedenti e comunque non oltre i successivi dieci giorni.
4. Gli avvisi di convocazione, secondo quanto disposto dal regolamento, sono inviati:
 - a) dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal Vice Sindaco;
 - b) dal Consigliere Anziano nei casi previsti dalle leggi;
5. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e notificati dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta, per la discussione degli argomenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera a) e l) del presente statuto;
 - b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;

- c) almeno tre giorni prima, compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta, per tutti gli altri argomenti.
6. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non sia residente nel territorio del Comune, all'inizio del mandato amministrativo dovrà eleggere domicilio nell'ambito dello stesso, presso il quale verranno effettuate le notificazioni di cui al comma 5.
7. Gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno devono essere posti a disposizione di ciascun Consigliere, presso la sede del Comune, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, e comunque come sarà definito con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
8. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del Segretario Comunale, un verbale nelle forme previste dall'articolo 48 del presente statuto.
9. Il Consiglio Comunale si riunisce anche ad iniziativa del Prefetto o del Comitato Regionale di Controllo nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10. Per il computo dei quorum necessari ai fini dell'approvazione di determinati provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica al momento dell'assunzione della deliberazione, a meno che sia specificatamente richiesto in modo diverso da normative particolari.

Art. 9

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni purché tale comportamento non abbia rilevanze penali.
2. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) formulare interrogazioni, interpellanze e presentare mozioni;
 - b) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, tenendo conto però di quanto dispone l'articolo 24 della legge n. 241/90;
 - c) far constare nel verbale del suo voto i motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e, a cura del Sindaco, devono essere comunicate al Consiglio Comunale, per la presa d'atto, nella prima seduta valida successiva; da tale momento esse hanno efficacia.
5. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, ovvero in caso di surrogazione di dimissionari, previa convalida, non appena adottata la deliberazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le norme di legge.
6. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e

deliberare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene, previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.

7. Ogni Consigliere ha diritto di percepire le indennità spettantegli nei limiti disposti dalla legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio Comunale.
8. I Consigliere che non intervengono alle sedute per una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l'ente.
10. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda con colpa grave o dolo, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del comma 9.

Art. 10

1. Il Sindaco, o chi lo sostituisce alla presidenza della seduta del Consiglio Comunale, è relatore degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per la specifica trattazione di proposte può essere incaricato come relatore alcuno degli Assessori e dei Consiglieri oppure, per la illustrazione di particolari argomenti, possono essere appositamente convocati tecnici od esperti.
2. Il Sindaco tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo, designati da ogni gruppo consiliare e finché tale designazione non verrà effettuata, sarà considerato capo-gruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista di appartenenza.

Art. 11

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e le decisioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prescritto un particolare quorum.
2. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, fatta eccezione per le deliberazioni approvative dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e quelle relative all'assunzione dei mutui, per le quali è in ogni caso richiesta la maggioranza di cui al comma 1.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. I Consiglieri debbono astenersi:
 - a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o quando si tratta di conferire incarichi ai medesimi.
 - b) dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche agli Assessori che non sono Consiglieri Comunali ed ai componenti delle commissioni comunali.

Art. 13

1. La Giunta Comunale, in coerenza con gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla elezione e dallo stesso approvati, esercita attività di promozione, di iniziativa, di amministrazione e le funzioni alla stessa conferite con leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Alla Giunta Comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale in ogni caso di controversie per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla Costituzione e dalle leggi di settore.
3. Compete in particolare alla Giunta Comunale:
 - a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio, particolarmente indicate all'articolo 7 del presente statuto;
 - b) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione degli atti deliberativi fondamentali del Consiglio, compresi quelli per la realizzazione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi comunali;
 - c) deliberare su appalti e contratti riguardanti la attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio del Comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dal presente statuto; provvedere inoltre alla ordinaria amministrazione e gestione della spesa corrente relativa alle funzioni ed ai servizi già istituiti dal Consiglio Comunale;
 - d) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate;
 - e) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificamente riservata ad altri organi del Comune stesso.

Art. 14

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco stesso anche al di fuori del Consiglio Comunale fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale da accertarsi con apposito atto da parte del Consiglio Comunale. Tali Assessori partecipano anche alle sedute del Consiglio Comunale e

alla trattazione di ogni argomento, ma senza alcun diritto di voto. La nomina viene comunicata al Consiglio Comunale unitamente alla presentazione delle proposte di cui all'articolo 13, comma 1.

2. L'Assessore nominato Vice Sindaco, svolge anche le funzioni surrogatorie del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale la Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova, ma decade per le motivazioni di cui all'art. 37 bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 20 della legge n. 81/1993.
4. E' previsto l'istituto della sfiducia attraverso apposita mozione:
 - a) la mozione di sfiducia non può essere proposta nei confronti di un singolo componente della Giunta, ma soltanto nei confronti dell'intero organo.
 - b) il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.
5. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta non comporta di per sé le dimissioni della stessa.
6. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che nelle votazioni segrete obbligatorie se comportano la valutazione di persone.
7. Ai componenti della Giunta Comunale spettano le indennità nei limiti fissati dalla legge e secondo le determinazioni eventualmente assunte dal Consiglio Comunale.

Art. 15

1. I singoli Assessori cessano dalla carica:
 - a) per morte;
 - b) per dimissioni presentate ed accettate dal Sindaco;
 - c) per revoca;
 - d) per decadenza nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta Comunale.
2. La revoca di un Assessore è disposta quando non vengono osservate le linee programmatiche e di indirizzo politico-amministrativo presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dallo stesso approvate o sia stata attuata una azione amministrativa non coerente con le stesse con grave pregiudizio per il funzionamento della Giunta Comunale.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Sindaco. La comunicazione relativa sarà data dallo stesso Sindaco al Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale comunicherà la sostituzione dei singoli Assessori cessati dalla carica.

Art. 16

1. Il Sindaco è Capo ed Organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta il Comune, è Ufficiale di Governo ed Organo dello Stato nel territorio di competenza.
2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 non possono essere separate neanche con l'istituto delle delega tranne che per disposizioni e provvedimenti di superiori autorità.

Art. 17

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla legge, dal regolamento e dal presente statuto, tenuto conto dei casi di impedimento fissati dalle normative in materia;
 - b) stabilisce gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
 - c) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi, uffici ed istituzioni comunali, vigilando affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, emanando le disposizioni necessarie e previste per l'esercizio di tutte le funzioni e per la esecuzione di tutti i regolamenti, applicando anche le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti stessi;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e non di sua spettanza;
 - e) stipula i contratti in nome e per conto del Comune e gli accordi di cui all'articolo 11 della legge n. 241/90;
 - f) rilascia le attestazioni e le certificazioni connesse alle funzioni esercitate;
 - g) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; promuove, inoltre, previa adozione da parte della Giunta Comunale di apposita deliberazione che consideri anche l'impegno di spesa, davanti all'Autorità Giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) sospende dal servizio i dipendenti comunali in ottemperanza alle norme e con le procedure previste in materia per gli impiegati civili dello Stato;
 - i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulle base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti.
 - m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 - n) Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/1990.

Art. 18

1. Le funzioni di Sindaco, nel caso in cui non possano essere esercitate per qualsiasi motivi dal Vice-Sindaco, verranno assunte dall'altro Assessore.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile giudizio ed a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativa alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare o revocare le deleghe agli Assessori ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche devono essere fatte sempre per iscritto, comunicate al Consiglio Comunale e, se del caso, alle autorità superiori competenti.
5. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere delegato dovrà riferire alla Giunta, se convocato, dell'esercizio delle delega. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce l'indennità economica dei Consiglieri delegati, nel rispetto delle norme di legge in materia. Il Sindaco ha comunque la facoltà di cui al comma 3.

Art. 19

1. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali e per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
2. Le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a eliminare le cause delle trasgressioni stesse con rivalsa delle spese sostenute dal Comune sugli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 20

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 142/90 e a lui attribuite da leggi statali emanate in materia.
2. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal precedente comma, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio comunale, gli stessi sono tenuti al rimborso della stessa.

Capo III UNIONI - FUSIONI - MUNICIPI

Art. 21

1. Il Comune di Mairago tende a perseguire in previsione della funzione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall'articolo 26 della medesima legge, in attuazione di eventuali normative connesse ed emanate dalla Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente statuto dovrà essere revocato e riadottato dal nuovo Consiglio Comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del Municipio.

Capo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 22

1. Il Comune:
 - a) garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità;
 - b) considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività;
 - c) assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi;
 - d) favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e le associazioni e promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

Art. 23

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.
2. Per le attività di cui al precedente comma, in caso di necessità, l'amministrazione comunale potrà porre a disposizione strutture e spazi pubblici, precisando, con apposito regolamento o eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali canoni o rimborsi di spese sostenute dal Comune.
3. Il Sindaco, a nome della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o per propria iniziativa, convoca assemblee di cittadini, se del caso suddivisi in categorie e gruppi, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi e consuntivi.

4. Tali riunioni dovranno essere convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali.
5. Sarà disposta la consultazione dei cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, anche sulla composizione di commissioni, per specifici argomenti o problemi. In tal caso le commissioni saranno consultate ogni qualvolta sarà previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatori annuali o pluriennali.

Art. 24

1. Possono presentare al Sindaco istanze, petizioni o proposte relative ai problemi esclusivamente di interesse e rilevanza comunale i cittadini residenti nel Comune e le aggregazioni ed i cittadini non residenti aventi diritti e interessi da tutelare.
2. Alle istanze, petizioni o proposte risponde il Sindaco entro 20 giorni dalla ricezione. Nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto. Il Sindaco potrà rispondere evidenziando l'eventuale inattuabilità o la manifesta infondatezza archiviando l'istanza, la petizione o la proposta oppure potrà presentarle alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale che provvederanno a deliberare in merito nella prima loro seduta valida che abbia luogo. Apposito regolamento fisserà comunque le ulteriori ed opportune procedure.

Art. 25

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi solamente i referendum consultivi, ad esclusione di quelli riguardanti materie contabili e tributarie e sulla loro ammissibilità decide, con definitiva determinazione, il Consiglio Comunale. Con lo stesso atto il Consiglio impegnerà, se del caso, la spesa necessaria per lo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. La indizione dei referendum ha luogo quando:
 - a) lo richieda non meno del 20% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta;
 - b) quando lo richieda il Consiglio Comunale con propria deliberazione.
4. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune e non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, fatta salva comunque l'autonomia decisionale del Consiglio stesso.

8. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, l'argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio Comunale per la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 26

1. Ciascun elettore del Comune, può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato del Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

Art. 27

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con apposito regolamento, coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 241/90, è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi e dei diritti previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. Il regolamento, oltre a tener conto di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) dette le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività della civica amministrazione;
 - e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;
 - f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti per l'erogazione dei contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'idonea e adeguata motivazione che dia conto anche della capacità contributiva del beneficiario.
4. Il regolamento edilizio dovrà assicurare la massima pubblicità per le concessioni e autorizzazioni edilizie; dovrà stabilire criteri obiettivi, non escluso quello cronologico per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per il rilascio del provvedimento; dovrà fissare le modalità per rendere pubblici sia l'esito positivo che negativo dell'istanza proposta corredata della relativa motivazione.

Capo V
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 28

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce i servizi pubblici, uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio comunale.

Art. 29

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alla disponibilità di personale; in tal caso saranno istituiti albi di appaltatori e fornitori, distinti per natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori notoriamente affidabili; il servizio sarà comunque conferito con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 56 della legge n. 142/90;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; non è consentito il subappalto;
 - c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o più altri comuni;
 - d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale o pubblico, qualora se ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e in unione con quella istituita o già operante in altri comuni o consorzi.

Art. 30

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto ed dai regolamenti comunali.
2. Organi dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, formato da due componenti e dal Presidente;
 - b) i componenti, di cui uno deve rappresentare le minoranze, sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una competenza in materia;
 - c) il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e deve possedere gli stessi requisiti di cui alla lettera b);

- d) il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla lettera b); ha la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segretaria; può essere assunto mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato con contratto a tempo determinato e con contratto professionale; l'incarico può anche essere attribuito, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, a personale dipendente ritenuto in possesso di particolare competenza in materia e si dichiara disponibile.
3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed i progetti per interventi in conto capitale ed inoltre a provvedere alla copertura dei costi sociali secondo le modalità previste dall'apposito statuto.

Art. 31

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 della legge n. 142/90. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 32

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio; le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia, essere ricomprese nello statuto consortile.
3. La convenzione o lo statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Capo VI UFFICI E PERSONALE

Art. 33

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'attività amministrativa del Comune di Mairago si articola nei seguenti principali settori:
amministrativo e tecnico - assistenziale e dei servizi sociali - servizi sul territorio.

3. Il settore, secondo le disposizioni del regolamento organico, può articolarsi in "gruppi di servizio" e questi in "unità operative", nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il regolamento organico del personale deve essere redatto in modo da consentire, nel rispetto delle leggi, un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di formazione.
5. Il regolamento organico del personale disciplinerà lo status del personale, i diritti ed i doveri, la rispettiva responsabilità, le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 9 della legge n. 142/90 e tutto ciò che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi, recependo la disciplina degli istituti del rapporto di pubblico impiego quale risulta dagli accordi sindacali sottoscritti anche a livello decentrato.
6. Il personale responsabile degli uffici e dei servizi esprimerà i pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90. L'incaricato di cui al seguente comma 7 fornirà al Segretario Comunale una relazione utile per la formulazione del parere preventivo di regolarità tecnica e di legittimità sui provvedimenti da sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti.
7. Nel caso il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento delle funzioni di tecnico comunale, la Giunta Comunale potrà conferire tale incarico, possibilmente a durata pluriennale, con contratto professionale, ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza, il cui compenso annuale sarà determinato dalla Giunta stessa tenuto conto delle prestazioni richieste tramite apposito disciplinare di incarico. A tale professionista potranno essere conferiti incarichi professionali per la predisposizione di progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge.
8. Per l'assunzione di personale, le commissioni giudicatrici dovranno essere composte da esperti interni o esterni all'amministrazione. La qualifica di amministratore comunale non è incompatibile con quella di esperto, purché quest'ultima sia ben comprovata da un titolo di studio idoneo o da specifica professionalità. In ogni caso i componenti esterni delle commissioni devono essere di numero superiore a quelli interni all'amministrazione.

Art. 34

1. Il Segretario Comunale, funzionario dello Stato:
 - a) esercita le funzioni dirigenziali previste dalla legge e attribuite al personale in possesso di tale qualifica;
 - b) sovrintende e coordina il funzionamento di tutti gli uffici e servizi comunali;
 - c) dà coerente attuazione ai deliberati degli organi comunali, rispondendone in via amministrativa, uniformandone l'attività al conseguimento delle finalità programmatiche prestabilite nei limiti del rapporto funzionale che lo lega all'ente comunale;
 - d) determina, per ciascun tipo di procedimento, il settore incaricato dell'istruttoria o della esecuzione ed il suo responsabile;
 - e) provvede, in ottemperanza alle norme e con le procedure previste per gli impiegati civili dello Stato, alla irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale fino alla censura; provvede inoltre alla autorizzazione dei congedi ordinari e straordinari al personale previsti da norme di legge o di regolamento;

- f) provvede all'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto approvate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio;
 - g) presiede, altresì, le commissioni di gara d'appalto e le commissioni di concorso per la copertura di posti vacanti in pianta organica;
 - h) i responsabili di settore o di servizio comunicano al Segretario Comunale le eventuali difficoltà inerenti al servizio stesso e questi sottoporrà al Sindaco, per l'inoltro alla Giunta Comunale, una adeguata proposta volta a risolvere il problema evidenziato;
 - i) roga nell'interesse del Comune i contratti già conclusi secondo quanto dispone l'articolo 42, comma 5 del presente statuto;
 - l) spettano, infine, al Segretario Comunale le competenze proprie fissate dalla legge.
2. La legge stabilisce lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale e le relative responsabilità in merito alla attività svolta a servizio del Comune.
 3. Il Segretario istruisce le pratiche relative agli affari da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale ed esprime il proprio parere preventivo ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142/90.
 4. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.
 5. Le funzioni di assistenza alle riunioni delle commissioni comunali, di redazione dei verbali e delle loro sottoscrizioni sono di norma delegate dal Segretario Comunale ad un dipendente di adeguata qualifica reperito nel settore interessato all'argomento di attività della commissione, quando ciò non sia specificatamente precluso da norma di legge.
 6. Il Segretario non partecipa alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale quando siano in esame proposte di provvedimenti che lo riguardano direttamente o suoi parenti o affini fino al quarto grado civile. Un Assessore designato, di volta in volta, dal Sindaco eserciterà le funzioni di segretario durante la seduta degli organi citati, limitatamente al provvedimento o proposta in esame che riguardi in qualche modo il Segretario Comunale.

Capo VII RESPONSABILITA'

Art. 35

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al comma 1, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

Art. 36

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
3. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.

Art. 37

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile o dipendente che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 38

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità.

Capo VIII ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle competenze del Comune e sono costituite:
 - a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
 - b) per una parte da tasse e imposte locali di cui sarà possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
 - c) da proventi propri derivanti dall'esercizio di servizi pubblici;
 - d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati per il finanziamento delle spese di investimento;
 - e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 40

1. Il Sindaco assicura la tenuta dell'inventario dei beni, demaniali e patrimoniali, del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco e, per le operazioni dagli stessi compiute, il Segretario Comunale e il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere concessi in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali.
4. La Giunta Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21.6.1896, n. 218.

Art. 41

1. La gestione finanziaria del Comune, secondo le modalità previste dall'ordinamento nazionale, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge per l'anno di riferimento, deve osservare i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, anch'esso approvato entro il termine previsto dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione del revisore del conto come previsto dal presente statuto.

Art. 42

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare, tenendo conto di tutti i precedenti atti preliminari:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole e le condizioni ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso, previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che lo hanno determinata.

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco o il Vice Sindaco o l'Assessore delegato.
5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o quando se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

Art. 43

1. Il Consiglio Comunale affida l'incarico per la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a tre anni pertanto, oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo, di indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consigliare relativa al conto consuntivo. Al termine del triennio, se l'incarico non sarà rinnovato, il revisore dovrà provvedere alla presentazione di detta relazione relativa all'ultimo anno delle sue prestazioni. Nel caso che il revisore, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico verrà sostituito, di preferenza, da quello che sarà nominato per gli anni seguenti. Ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della legge n. 142/90, il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni operanti nel Comune.
3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'andamento del suo mandato.
4. Il revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti, attinenti alle stesse, dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2, il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento che prevede altresì le forme di collaborazione.

Art. 44

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, ma possono essere sottoscritti, in casi di urgenza e in sostituzione del Segretario, dal responsabile dell'ufficio di ragioneria con l'assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 59 della legge n. 142/90 nonché dalla convenzione relativa al conferimento del servizio.

Art. 45

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente a quello del servizio di ragioneria, ed al Segretario Comunale eseguono entro il 10 settembre di ogni anno, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco che ne riferisce alla Giunta ed al revisore del conto.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, e qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone al Consiglio Comunale l'adozione, nei modi e termini previsti dalla legge, di apposita deliberazione con la quale vengono disposte le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 46

1. Per lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza del Comune, viene annualmente previsto in bilancio apposito capitolo di spesa. La somma non potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui la gestione finanziaria del Comune sia sottoposta a particolari vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio.
2. Le modalità per l'uso di tale fondo sono disciplinate con specifiche norme inserite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo IX ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 47

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o, eventualmente, di altre operazioni amministrative.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o quello ulteriore previsto dall'articolo 50, comma 2 della legge n. 142/90 ed ancora il diverso termine prescritto da leggi, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 48

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e da tutte le commissioni previste da norme o disposizioni di legge, di statuto o di regolamenti devono riportare:
 - a) dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della relazione e della discussione;

- c) il contenuto delle decisioni assunte;
 - d) il risultato della votazione e, limitatamente per quelle palesi, i nominativi di quanti si sono astenuti dalla stessa o si sono espressi con voto contrario.
2. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale o dal dipendente delegato a svolgere le funzioni cui all'articolo 34, comma 5 del presente statuto.
 3. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi all'originale con attestazione del Segretario Comunale oppure dal dipendente che ha assistito alla seduta come verbalizzante, secondo quanto è previsto dal comma 2.
 4. Il contenuto delle decisioni, come indicato al comma primo, assunte in un'unica seduta, non deve essere obbligatoriamente redatto in un unico verbale, ma può essere redatto in atti singoli per ogni decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali dovranno, al termine dello stesso, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo o commissione deliberante.
 5. I verbali relativi alla seduta potranno essere letti, ai fini della loro approvazione, al termine della seduta stessa; in caso di impossibilità verranno letti in quella successiva e durante la stessa approvati anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo consigliere o commissario e, se del caso, approvate.

Art. 49

1. Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni delle commissioni comunali dovrà essere esposto all'Albo Pretorio a cura del Messo comunale per il periodo di quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo una copia conforme degli atti sarà posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione durante gli orari di apertura degli uffici in un luogo posto all'interno della sede comunale.

Art. 50

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e inviate all'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 142/90, devono essere, contestualmente all'invio, pubblicate all'Albo Pretorio e, quelle relative alle materie di cui allo stesso articolo, comma 2 della medesima legge, comunicate anche ai capi gruppo consiliari.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con procedure fissate dalla legge.

2. La proposta di deliberazione per l'abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'adozione della deliberazione per l'approvazione del nuovo statuto.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima sua modifica, a meno che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 52

1. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto.
2. Gli altri regolamenti, previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 53

1. Fino alla data di entrata in vigore della revisione dei consorzi e dei relativi statuti, come previsto dall'articolo 60 della legge n. 142/90, continuano ad applicarsi le norme vigenti e contenute negli statuti consortili attuali, comprese le modalità di nomina delle rappresentanze comunali.

Art. 54

1. Fino a che non sarà istituita la Provincia di Lodi, per le funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia di Milano al Consorzio del Lodigiano e per i compiti statutari dello stesso, il Comune e lo statuto fanno riferimento al Consorzio del Lodigiano.

Art. 55

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e contemporaneamente affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio.
4. Il Sindaco e il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

